

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2015, n. 24-1090

Legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13. Indizione avviso pubblico di selezione per la costituzione dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

A relazione dell'Assessore Saitta:

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 dell'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (di seguito denominato Accordo) allegato alla legge regionale 6 ottobre 2014, n. 13 (Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11), attuativa del capo II del d. lgs. 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), la Regione Piemonte è tenuta ad indire un avviso pubblico per la selezione delle candidature alla carica di direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta (di seguito Istituto).

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al fine di garantire, ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 14 ottobre 2014, n. 14, un'adeguata informazione in merito all'avviso, contenente le indicazioni sui requisiti per l'ammissione alla selezione, sul regime delle incompatibilità, sui termini e le modalità di presentazione della domanda nonché il fac-simile della stessa e della scheda analitica da allegare, si propone altresì la pubblicazione del testo integrale dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it).

L'art. 6 dell'Accordo prevede che il direttore generale sia nominato dal Presidente della Giunta regionale del Piemonte, di concerto con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta e sentito il Ministro della Salute, tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. diploma di laurea magistrale o equivalente;
- b. comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed internazionale e della sicurezza degli alimenti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, l.r. 23 marzo 1995, n. 39, le nomine di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti dalla Giunta Regionale, sentita la commissione consultiva per le nomine. Tali criteri sono stati stabiliti, in relazione alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali, dalla Giunta con D.G.R. n. 5-5518 del 14 marzo 2013, recante "Art. 3 bis, comma 3, d.lgs n. 502/1992 e s.m.i.. Approvazione dei criteri generali per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/1995 e s.m.i. Revoca D.G.R. n. 1-16119 del 21.1.1997 come modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 103-689 del 31.7.2000".

Considerato il rinvio operato dal comma 8 del suddetto art. 6 dell'Accordo agli artt. 3 e 3-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, si propone di fare riferimento, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti in capo ai candidati, agli stessi criteri, qui di seguito richiamati in estratto:

- l'adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie, presupposta dalla formulazione dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, è ritenuta rilevante se

maturata nell'ambito degli enti ed aziende del S.S.N., pubblici o privati, nonché presso enti o istituzioni pubbliche o loro dipartimenti, divisioni, servizi, svolgenti attività di interesse sanitario;

- l'esperienza professionale deve essere riferibile a funzioni dirigenziali effettivamente esercitate a seguito di conferimento di incarico formale; analogamente, la natura dirigenziale dell'esperienza maturata deve potersi desumere dal conferimento formale della relativa qualifica;

- l'esperienza dirigenziale è ritenuta adeguata, fatti salvi i requisiti temporali di cui sopra, quando sia stata esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda, struttura od istituzione, ovvero ad una delle sue principali articolazioni organizzative, e sia caratterizzata da consistenza organizzativa, collocazione in posizione gerarchica di vertice e assunzione di diretta responsabilità nei rapporti esterni;

- ai fini della valutazione saranno apprezzati i poteri, le responsabilità, le mansioni concretamente svolte, nonché ulteriori parametri, quali l'entità delle risorse finanziarie assegnate o gestite direttamente ed il numero dei dipendenti dei quali si ha la responsabilità diretta, quali desumibili da atti organizzativi dell'ente, da contratti, organigrammi, ovvero dall'utilizzo di indicatori idonei a consentire un adeguato apprezzamento sia della complessità organizzativa e gestionale della posizione rivestita, sia della consistenza aziendale in termini strutturali, dimensionali e di rilevanza economica;

- l'esperienza riconducibile all'amministrazione ed alla gestione di enti, società ed aziende, anche sanitarie, è da considerarsi rilevante esclusivamente se svolta in veste di organo monocratico (amministratore unico o straordinario, direttore generale o commissario) con esclusione degli incarichi di componente, anche in veste di presidente, di organi collegiali; fa eccezione l'incarico di amministratore delegato, di socio accomandatario, di consigliere delegato con incarichi operativi;

- non sono considerate rilevanti, ai fini dell'integrazione dell'adeguata esperienza dirigenziale, le attività e le funzioni di mero studio, docenza, ricerca, ispezione, e, più in generale, gli incarichi dirigenziali di natura professionale anche di alta specializzazione, qualora la gestione e la correlata responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie non rivestano carattere preminente e determinante per l'attività svolta; analogamente, non sono considerate rilevanti le attività finanziarie di mera partecipazione, nonché quelle riconducibili ad attività libero professionale, all'esercizio di mandato politico, alla mera consulenza;

- non sono parimenti considerate coerenti o rilevanti ai fini dell'iscrizione in elenco e della nomina le esperienze professionali maturate nell'attività di magistrato, qualora non connesse all'esercizio di funzioni dirigenziali aventi le caratteristiche di autonomia e di responsabilità sopra delineate.

Inoltre, fatto salvo il regime delle cause di incompatibilità, di inconfiribilità dell'incarico o comunque ostative alla nomina previsto dalla normativa di riferimento, si ritiene di confermare quali cause ostative alla nomina a direttore generale, quelle previste dalla D.G.R. 5-5518 come di seguito riportate:

- la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con le aziende sanitarie regionali, quali quelle derivanti, a titolo esemplificativo, dalla pendenza di liti giudiziali con le aziende medesime;

- la pendenza di liti, azioni, contenziosi con l'amministrazione regionale, per pretese sostanziali relative a precedenti incarichi di direttore generale, commissario, direttore amministrativo o sanitario.

Ai fini della predisposizione dell'elenco dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale dell'Istituto deve essere costituita, per l'espletamento della selezione delle candidature - ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'Accordo citato - una commissione la cui composizione è definita d'intesa tra le Regioni ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992; in considerazione di ciò, si propone che essa sia composta da un componente individuato dalle Regioni, da due esperti di cui

uno indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, e uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

L'individuazione della qualificata istituzione indipendente avviene d'intesa tra le Regioni.

Si propone di demandare alla Direzione Sanità la nomina della commissione in parola. Altresì si propone di dare atto che la commissione opererà "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento della funzione, in conformità alle norme vigenti che trovano copertura sulla UPB A14041/2015.

Allo scopo della predisposizione dell'elenco stesso la commissione procederà preliminarmente, nell'osservanza dei requisiti prescritti, nonché dei criteri generali definiti a mezzo della D.G.R. n. 5-5518 del 14 marzo 2013, alla disamina della documentazione trasmessa ed alla valutazione della coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare; all'esito positivo della valutazione in parola potrà fare seguito l'utilizzo di ulteriori strumenti di selezione, quali test attitudinali e/o colloqui individuali, finalizzati ad accertare le attitudini e le specifiche competenze dei candidati rispetto all'incarico da ricoprire.

Ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 14 ottobre 2014, n. 14, è individuata quale struttura responsabile del procedimento di formazione dell'elenco di idonei all'incarico di direttore generale dell'Istituto e di nomina dello stesso il Settore Personale dipendente dal SSR e Affari generali, della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

La struttura responsabile, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in conformità alle disposizioni regionali in materia, procederà al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese, effettuando il controllo di quelle presentate dal soggetto nominato, nonché il controllo a campione delle dichiarazioni di quanti abbiano presentato domanda.

Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo e regolato da contratto triennale di diritto privato stipulato tra il Presidente della Regione Piemonte ed il direttore generale nominato, sulla base di uno schema predisposto dalla Regione Piemonte d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta; si propone di approvare lo schema di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto in esecuzione dell'art. 6, comma 5 dell'Accordo che, per quanto non previsto relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale, rinvia alle disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. in quanto applicabili, e in armonia con le disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 luglio 1995, n. 502 e s.m.i. inerenti al contratto dei direttori generali di azienda sanitaria.

Il trattamento economico annuo del direttore generale è determinato d'intesa tra le Regioni ed è commisurato a quello previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie della Regione ove l'Istituto ha sede legale, nel rispetto dell'art. 6, comma 7 dell'Accordo.

Si propone, al proposito, di determinarlo in Euro 119.818,40 (centodiciannovemilaottocentodiciotto, 40) al lordo di oneri e ritenute di legge, in analogia a quanto previsto dall'allegato B alle DD.G.R. del 27 aprile 2012 per i direttori generali delle aziende sanitarie regionali di terza fascia.

Tale compenso, nella misura massima del venti per cento dello stesso, può essere integrata da un'ulteriore quota sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Istituto su indicazione delle Regioni.

Tutto ciò premesso;

acquisite come risulta dagli atti presso la Direzione Sanità le intese di cui alla l.r. 6 ottobre 2014, n. 13, con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta;

vista la l.r. 6 ottobre 2014, n. 13;

visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. 7 luglio 1995, n. 502 e s.m.i.;
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
vista la D.G.R. n. 5-5518 del 14 marzo 2013;
vista la D.G.R. n. 57- 1207 del 24 ottobre 2005;
vista la D.G.R. n. 47- 3557 del 19 marzo 2012;
viste le DD.G.R. da 1-3711 a 19-3729 del 27 aprile 2012, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 31.5.2012;
visti tutti gli atti richiamati in premessa;

la Giunta regionale, per le motivazioni esposte, all'unanimità,

delibera

- di indire un avviso pubblico per la presentazione delle istanze finalizzate all'ammissione alla selezione per l'inserimento nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;
- di approvare l'avviso pubblico di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (composto da avviso pubblico, fac-simile della domanda e scheda analitica da allegare all'istanza) da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da inserire nel sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it);
- di adottare i criteri generali per la nomina e le cause ostative definiti con la D.G.R. n. 5-5518 del 14 marzo 2013 e richiamati in premessa;
- di disporre che, per la predisposizione dell'elenco dei soggetti idonei alla nomina, sia costituita un'apposita commissione composta da un componente individuato d'intesa tra le Regioni e da due esperti di cui uno indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, e uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
- di disporre che l'individuazione della qualificata istituzione indipendente avviene d'intesa tra le Regioni;
- di demandare alla Direzione Sanità la nomina della commissione in parola;
- di dare atto che la commissione opererà "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento della funzione, in conformità alle norme vigenti.
- di individuare quale struttura responsabile del procedimento di formazione dell'elenco di idonei all'incarico di direttore generale dell'Istituto e di nomina dello stesso il Settore Personale dipendente dal SSR e Affari generali della Direzione Sanità e quale Responsabile del procedimento il responsabile del Settore stesso;
- di disporre che la struttura responsabile, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed in conformità alle disposizioni regionali in materia, procederà al controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate dal soggetto nominato, nonché al controllo a campione delle dichiarazioni rese da quanti hanno presentato istanza;

- di approvare lo schema di cui all'allegato B - parte integrante del presente provvedimento - di contratto triennale di diritto privato da stipularsi tra il Presidente della Regione Piemonte ed il direttore generale dell'Istituto, predisposto in osservanza dell'art. 6, comma 5 dell'Accordo allegato alla legge regionale n. 13/2014;
- di dare atto che il trattamento economico annuo del direttore generale è determinato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, dell'Accordo, in Euro 119.818,40 (centodiciannovemilaottocentodiciotto, 40) al lordo di oneri e ritenute di legge, in analogia a quanto previsto dall'allegato B alle DD.G.R. del 27 aprile 2012 per i direttori generali delle aziende sanitarie regionali di terza fascia.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, stimati in Euro 6.000,00 (seimila/00) trovano copertura sulla UPB A 14041 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile; in tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r.12 ottobre 2010, n. 22 nonché nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Allegato A

AVVISO PUBBLICO per la presentazione di istanze finalizzate all'ammissione alla selezione per l'inserimento nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

La Regione Piemonte indice un avviso pubblico per la presentazione di istanze finalizzate all'ammissione alla selezione per l'inserimento nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta (di seguito Istituto), in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dell'accordo interregionale (di seguito Accordo) allegato alla legge regionale del Piemonte 6 ottobre 2014, n. 13, recante "Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11", attuativa del capo II del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

Possono presentare istanza coloro i quali siano in possesso dei requisiti seguenti:

- a) diploma di laurea magistrale (o equivalente):
- b) comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed internazionale e della sicurezza degli alimenti **(v. nota 1)**.

Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale del Piemonte, di concerto con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, sentito il Ministero della Salute, tra i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei.

La predisposizione dell'elenco viene svolta in esito alla selezione espletata da una commissione costituita da un componente individuato dalle Regioni, da un componente indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, nonché da un componente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Ai fini della predisposizione dell'elenco regionale di idonei la Commissione procederà preliminarmente, nell'osservanza dei requisiti prescritti, nonché dei criteri generali definiti a mezzo della d.G.R. n. 5-5518 del 14 marzo 2013, alla disamina della documentazione trasmessa ed alla valutazione della coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare; all'esito positivo della valutazione in parola potrà fare seguito l'utilizzo di ulteriori strumenti di selezione, quali test attitudinali e/o colloqui individuali, finalizzati ad accertare le attitudini e le specifiche competenze dei candidati rispetto all'incarico da ricoprire.

Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'Istituto è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato; la sua durata è triennale. Il contratto, rinnovabile una sola volta, è stipulato tra il Presidente della Regione Piemonte ed il direttore generale sulla base dello schema predisposto dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

Se professore o ricercatore universitario, il direttore generale è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione Piemonte, acquisita la valutazione sulla relazione gestionale dell'Istituto, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

Il trattamento economico annuo del direttore generale, determinato dalla Regione Piemonte d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, è determinato, ai sensi dell'art. 6, comma 7 dell'Accordo, in Euro 119.818,40 (centodiciannovemilaottocentodiciotto, 40). al lordo di oneri e ritenute di legge.

Il compenso può essere integrato da un'ulteriore quota, nella misura massima del venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su indicazione delle Regioni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'Istituto.

Per quanto non previsto dall'Accordo, relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale dell'Istituto, si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del d. lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Le cause di incompatibilità, di decadenza, di inconferibilità dell'incarico e comunque ostative alla nomina del direttore generale dell'Istituto sono quelle stabilite dalla normativa nazionale e regionale per i direttori generali delle aziende sanitarie locali. La carica di direttore generale è, inoltre, incompatibile con la sussistenza di una delle condizioni previste dalla l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i..

il trattamento dei dati personali e/o giudiziari comunicati da quanti presentano istanza viene svolto da parte della Regione Piemonte esclusivamente a fini istituzionali connessi, al procedimento di nomina del direttore generale dell'Istituto ed all'esercizio delle verifiche di cui al d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). L'interessato può far valere i diritti attribuiti dal titolo II del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto.

L'istanza, conforme al fac-simile allegato al presente avviso - che può essere scaricato dal sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it) - dovrà essere presentata in bollo da Euro 16,00 (ex art. 3, Tariffa-Parte prima, allegata sub A al d.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.), e contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese dall'interessato sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 :

1. nome e cognome, data e luogo di nascita,;
2. residenza,
3. codice fiscale,
4. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea,
5. iscrizione nelle liste elettorali (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime),
6. di non avere riportato condanne penali - ai sensi del comma 1 bis dell'art. 15 della l. 19 marzo 1990 n. 55, inserito dall'art. 1, comma 2, l. 13 dicembre 1999, n. 475; la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna - e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate o carichi pendenti, compresa l'indicazione di provvedimenti inerenti alla concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione),
7. di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile,
8. di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva od a libertà vigilata o, anche con provvedimento non definitivo, a misura preventiva,
9. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità dell'incarico o incompatibilità comportanti decadenza dalla carica previste dagli artt. 3 e 3 bis del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dall'art. 66 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero l'indicazione delle cause di incompatibilità e l'impegno a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico **(v. nota 2)**,
10. di non essere collocato in quiescenza, per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114,
11. il diploma di laurea magistrale (o equivalente) conseguito, con l'indicazione della data del conseguimento, dell'autorità che lo ha rilasciato e della votazione riportata,

12. il possesso della comprovata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed internazionale e della sicurezza degli alimenti (**v. nota 1**),
13. di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata e immediata assunzione delle funzioni di direttore generale dell'Istituto, alle condizioni tutte dello schema di contratto approvato dalla Giunta regionale,
14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di nomina del direttore generale dell'Istituto,
15. di impegnarsi altresì, in caso di nomina, alla trasmissione al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte delle informazioni di cui all'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 17, ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione") nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 della medesima l. r., con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 24 dell'8 febbraio 2013,
16. gli indirizzi postale ed e-mail, il recapito telefonico ed il n° fax, ai fini delle comunicazioni relative al presente avviso.

All'istanza dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- scheda analitica, redatta secondo lo schema allegato al fac-simile di domanda, attinente alle esperienze utili ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti (titolo di studio, requisiti professionali), datata e firmata;
- curriculum datato e firmato contenente tutti i dati relativi alla formazione (lauree ed eventuali specializzazioni post-universitarie, abilitazioni professionali, iscrizione ad albi, frequenza di corsi di formazione, docenze universitarie o in istituti di formazione manageriale, pubblicazioni o articoli inerenti all'organizzazione, programmazione e gestione aziendale), nonché le cariche ricoperte - elettive e non elettive.;
- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 (non necessaria in caso di sottoscrizione dell'istanza in presenza del dipendente addetto).

Le istanze, indirizzate al Presidente della Giunta regionale del Piemonte, dovranno essere presentate alla Regione Piemonte – Assessorato alla sanità, livelli essenziali di assistenza, edilizia sanitaria – Direzione Sanità - Settore Personale dipendente del SSR e Affari generali - C.so Regina Margherita n. 153 bis – 10122 Torino, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora il termine cada in giornata festiva, esso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande possono essere consegnate direttamente al Settore Personale dipendente del SSR ed affari generali, c.so Regina Margherita 153 bis, Torino, dal lunedì al venerdì tra le ore 9.00 e le ore 12.30, ovvero spedite a mezzo posta raccomandata (in tal caso, ai fini del termine per la presentazione delle domande, fa fede la data del timbro postale).

Sulla busta dovrà essere indicato il riferimento **"Istanza Direttore generale dell'IZS del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta"**. E' ammessa la consegna dell'istanza da parte di terzi muniti di delega, allegando copia del documento di identità del delegante.

Non sono considerate valide le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso. Inoltre non verranno prese in considerazione:

- a) le istanze presentate oltre il termine perentorio del trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
- b) le istanze non corredate dagli allegati sopra indicati.

Le istanze possono altresì essere inviate tramite P.E.C. (posta elettronica certificata), nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) al

seguente indirizzo: sanita@cert.regione.piemonte.it , nel qual caso farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale.

Le istanze inviate tramite P.E.C. debbono essere inderogabilmente strutturate nel modo seguente:

- esclusivamente file in formato *.pdf*, *.txt*, *.tiff*, *.tif*, *.xml*.
- file aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2MB
- sottoscrizione con firma digitale (art. 21, d. lgs. n. 82/2005) e alle seguenti disposizioni:
 - le firme si riferiscano a file nei formati sopra indicati
 - le firme e le marche temporali siano *embedded* e non *detached* (il file firmato e la firma devono essere contenuti in un'unica busta-file)
 - le firme siano valide al momento della ricezione.

Per le istanze inviate tramite P.E.C. il pagamento dell'imposta di bollo deve essere assolto con le modalità previste per i documenti informatici, prescritte dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2004, n. 13138 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto).

I candidati hanno l'onere di comunicare ogni cambiamento di indirizzo o recapito telefonico. La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, né per gli eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione regionale stessa, caso fortuito o a forza maggiore

In caso di nomina l'interessato si impegna:

- alla trasmissione al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte delle informazioni di cui all'art. 5 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 17, ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione") nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 della medesima l.r., con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 24 dell'8 febbraio 2013;

- all'esibizione, entro quindici giorni dalla richiesta, della certificazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella scheda analitica allegata alla domanda, da produrre in originale o copia conforme all'originale. In mancanza non si procederà alla stipula del contratto.

Ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 14 ottobre 2014, n. 14, la struttura responsabile del procedimento di formazione dell'elenco di idonei all'incarico di direttore generale dell'Istituto e di nomina dello stesso è il Settore Personale dipendente del SSR e Affari generali della Direzione Sanità (c.so Regina Margherita 153 bis, 10122 Torino).

La struttura responsabile, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 ed in conformità alle disposizioni regionali in materia, procederà al controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate dal soggetto nominato, nonché al controllo a campione delle dichiarazioni stesse fra quanti hanno presentato istanza.

Ogni altra informazione potrà essere richiesta all'ufficio competente (dr. Paolo Sarazzi, n. tel. 011.432.22.64)

NOTE:

(1)

Stante il richiamo operato dall'art. 11, comma 9, d.lgs. 28.6.2012, n.106, nonché dall'art. 6, comma 8, dell'Accordo interregionale allegato alla l.r. 6 ottobre 2014, n. 13, per quanto attiene al rapporto di lavoro del direttore generale, agli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. n. 502/1992, si ritiene - al fine di dare attuazione all'art. 2, comma 3, l. r. 23 marzo 1995, n. 39, secondo il quale le nomine di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale - di fare riferimento alle previsioni di cui alla d.G.R. n. 5 – 5518 del 14 marzo 2013, recante "Art. 3 bis, comma 3, d. lgs n. 502/1992 e s.m.i.. Approvazione dei criteri generali per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/1995 e s.m.i. Revoca D.G.R. n. 1-16119 del 21.1.1997 come modificata, da ultimo, con D.G.R. n. 103-689 del 31.7.2000".

Se ne riporta un estratto:

- l'adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie, presupposta dalla formulazione dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umana, tecniche o finanziarie, è ritenuta rilevante se maturata nell'ambito degli enti ed aziende del S.S.N., pubblici o privati, nonché presso enti o istituzioni pubbliche o loro dipartimenti, divisioni, servizi, svolgenti attività di interesse sanitario;
- l'esperienza professionale deve essere riferibile a funzioni dirigenziali effettivamente esercitate a seguito di conferimento di incarico formale; analogamente, la natura dirigenziale dell'esperienza maturata deve potersi desumere dal conferimento formale della relativa qualifica;
- l'esperienza dirigenziale è ritenuta adeguata, fatti salvi i requisiti temporali di cui sopra, quando sia stata esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda, struttura od istituzione, ovvero ad una delle sue principali articolazioni organizzative, e sia caratterizzata da consistenza organizzativa, collocazione in posizione gerarchica di vertice e assunzione di diretta responsabilità nei rapporti esterni;
- ai fini della valutazione saranno apprezzati i poteri, le responsabilità, le mansioni concretamente svolte, nonché ulteriori parametri, quali l'entità delle risorse finanziarie assegnate o gestite direttamente ed il numero dei dipendenti dei quali si ha la responsabilità diretta, quali desumibili da atti organizzativi dell'ente, da contratti, organigrammi, ovvero dall'utilizzo di indicatori idonei a consentire un adeguato apprezzamento sia della complessità organizzativa e gestionale della posizione rivestita, sia della consistenza aziendale in termini strutturali, dimensionali e di rilevanza economica;
- l'esperienza riconducibile all'amministrazione ed alla gestione di enti, società ed aziende, anche sanitarie, è da considerarsi rilevante esclusivamente se svolta in veste di organo monocratico (amministratore unico o straordinario, direttore generale o commissario) con esclusione degli incarichi di componente, anche in veste di presidente, di organi collegiali; fa eccezione l'incarico di amministratore delegato, di socio accomandatario, di consigliere delegato con incarichi operativi;
- non sono considerate rilevanti, ai fini dell'integrazione dell'adeguata esperienza dirigenziale, le attività e le funzioni di mero studio, docenza, ricerca, ispezione, e, più in generale, gli incarichi dirigenziali di natura professionale anche di alta specializzazione, qualora la gestione e la correlata responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie non rivestano carattere preminente e determinante per l'attività svolta; analogamente, non sono considerate rilevanti le attività finanziarie di mera partecipazione, nonché quelle riconducibili ad attività libero professionale, all'esercizio di mandato politico, alla mera consulenza;
- non sono parimenti considerate coerenti o rilevanti ai fini dell'iscrizione in elenco e della nomina le esperienze professionali maturate nell'attività di magistrato, qualora non connesse all'esercizio di funzioni dirigenziali aventi le caratteristiche di autonomia e di responsabilità sopra delineate.

Inoltre, fatto salvo il regime delle cause di incompatibilità, di inconferibilità dell'incarico o comunque ostative alla nomina previsto dalla normativa di riferimento, sono cause ostative alla nomina a direttore generale:

- la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con le aziende sanitarie regionali, quali quelle derivanti, a titolo esemplificativo, dalla pendenza di liti giudiziali con le aziende medesime ;
- la pendenza di liti, azioni, contenziosi con l'amministrazione regionale, per pretese sostanziali relative a precedenti incarichi di direttore generale, commissario, direttore amministrativo o sanitario di azienda sanitaria regionale.

(2)

Si riportano:

l'art. 3, comma 11, d. lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.:

“Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;
- d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata”.

l'art. 3 bis, comma 10. d. lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.

“La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.”

l' art. 66 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

1. La carica di direttore generale.....è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

gli artt. 7 e 8 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235:

Art.7 “Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art.8 Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c);
- b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

i seguenti artt. del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39:

Art. 3 (Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione)

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario na

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, l. 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o

attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Art. 5 (Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati)

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Art. 8 (Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali)

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Art. 10 (Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali)

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

- a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Art. 14 (Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali)

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Bollo (€ 16,00)

Al Presidente
della Giunta Regionale
della Regione Piemonte

Assessorato alla sanità, livelli essenziali di assistenza, edilizia sanitaria
Direzione Sanità
Settore Personale dipendente dal SSR e Affari generali
Corso Regina Margherita n. 153 bis
10122 T O R I N O

Oggetto: istanza per l'ammissione alla selezione finalizzata all'inserimento nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta

...I... sottoscritt

propone la propria candidatura per l'inserimento nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

A tal fine, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso decreto, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:

1. di essere nat... aProv. il/...../.....;
2. di essere residente in Prov.....; vian.;
3. di avere il seguente codice fiscale:
4. di essere cittadino italian(ovvero di uno Stato dell'Unione europea o equiparato ai sensi delle leggi vigenti);
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero i motivi della non iscrizione);
6. di non avere riportato condanne penali - ai sensi del comma 1 bis dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n. 55, inserito dall'art. 1, comma 2, L. 13 dicembre 1999, n. 475; la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna - e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate o carichi pendenti);
7. di essere/non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti alla concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione;
8. di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9. di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva od a libertà vigilata o a misura preventiva, anche con provvedimento non definitivo;
10. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità dell'incarico o incompatibilità comportanti decadenza dalla carica, previste dall'art. 3 e dall'art. 3 bis del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dall'art. 66 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero l'indicazione delle cause di incompatibilità e l'impegno a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico;
11. di non essere collocato in quiescenza, per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, come convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114;
12. di aver conseguito il diploma di laurea in presso....., in data....., con votazione.....;
13. di essere in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta
14. di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata e immediata assunzione delle funzioni di direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, nonché le condizioni dello schema di contratto approvato dalla Giunta regionale;
15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di nomina del direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta;

16. di impegnarsi altresì, in caso di nomina, alla trasmissione al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte delle informazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17, ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione") nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 24 dell'8 febbraio 2013;
17. di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti recapiti (indirizzo postale ed elettronico, n. tel., fax)

Allega:

- scheda analitica, redatta secondo lo schema allegato al fac-simile di domanda, attinente ai requisiti per l'idoneità alla nomina a direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta (titolo di studio, requisiti professionali), datata e firmata;
- curriculum datato e firmato contenente tutti i dati relativi alla formazione (lauree ed eventuali specializzazioni post-universitarie, abilitazioni professionali, iscrizione ad albi, frequenza di corsi di formazione, docenze universitarie o in istituti di formazione manageriale, pubblicazioni o articoli inerenti all'organizzazione, programmazione e gestione aziendale), nonché le cariche ricoperte - elettive e non elettive.;
- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (non necessaria in caso di sottoscrizione dell'istanza in presenza del dipendente addetto).

Si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso dei requisiti personali e professionali dichiarati e a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando la Regione Piemonte da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.

Data

Firma (*)

(*) Ai sensi dell'art. 38, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., la firma in calce alla dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente regionale addetto o se alla dichiarazione è allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

schema di scheda analitica da allegare alla domanda

SCHEDA ANALITICA attinente ai requisiti per l'idoneità alla nomina a direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta (titolo di studio, requisiti professionali)

1. Dati anagrafici

Cognome e nome.....
Data e luogo di nascita.....
Residenza.....
Telefono..... fax e-mail.....
Codice fiscale.....

2. Titoli di studio:

Laurea in..... (specificare se ante D.M. n. 509/1999 o specialistica/magistrale)
Università.....
anno del conseguimento.....
titolo della tesi..... voto.....

specializzazione post-universitaria
Ente/Università.....
anno del conseguimento.....
titolo

abilitazione professionale.....

corsi formativi o di aggiornamento

articoli e/o pubblicazioni

3. Requisiti specifici:

Compilare una scheda per ciascun incarico ricoperto, anche nello stesso ente/azienda, in ordine cronologico

SCHEDA N..

Periodo: dal..... al(specificare giorno, mese, anno)

Ente/azienda: (indicare denominazione, natura, sede, ambito di attività, dimensioni con riferimento a personale e risorse finanziarie)

Posizione rivestita nell'ente/azienda:(indicare la struttura organizzativa diretta, la posizione rispetto all'organigramma aziendale, il tipo di responsabilità esercitata, indicando altresì le risorse umane (quantità), tecniche (strutture gestite) e finanziarie (budget assegnato) gestite.

(N.B. ogni ulteriore informazione relativa a titoli di studio, formazione ed esperienze professionali diversa da quelle indicate nei punti 2 e 3 va inserita nel CURRICULUM allegato alla domanda)

DATA

FIRMA

Allegato B

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE INTERCORRENTE TRA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE ED IL DIRETTORE GENERALE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

Premesso che:

il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, con decreto n..... del.....ha nominato il dr..... direttore generale dell' dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta,

TRA

il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte dr. Sergio Chiamparino, nato a Moncalieri (TO) il 1° settembre 1948, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165,

e

il dott....., nato a, il, (C.F.), domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Art. 1 (Durata)

1. La Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, conferisce al dott....., che accetta, l'incarico di direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.
2. L'incarico ha durata di tre anni a decorrere dal o dalla data della stipulazione del presente contratto, se successiva.
3. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione Piemonte, acquisita la valutazione sulla relazione gestionale dell'Istituto, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine

Art. 2 (Oggetto)

1. Il direttore generale si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dalla legge regionale nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione prevista da norme di legge e di regolamento in conformità agli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto sulla base delle indicazioni programmatiche delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e del Ministero della Salute.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, alla corretta ed economica gestione delle risorse. L'equilibrio economico-finanziario dell'Istituto è considerato obiettivo essenziale e irrinunciabile e il suo rispetto è verificato periodicamente e in sede di conto consuntivo.
3. Il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati come essenziali dagli atti di programmazione nazionale o regionale, o il porre in essere comportamenti o atti lesivi del rapporto fiduciario costituisce grave motivo ai sensi del successivo art. 6, comma 2,
4. Il direttore generale adempie a tutti gli obblighi di informazione previsti a carico dell'Istituto dalla normativa vigente nazionale e regionale e s'impegna a fornire alle Regioni e al Ministero della

Salute entro i termini previsti tutti i dati e le notizie richiesti. Il mancato rispetto dei contenuti e dei termini dei flussi informativi costituisce grave motivo ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente contratto.

5. E' tenuto, altresì, nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., alla legge della Regione Piemonte 14 ottobre 2014, n. 14, e al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per l'Istituto o per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 3 (Obbligo di esclusività)

1. Il direttore generale si impegna a svolgere le funzioni di cui al precedente art. 2 con impegno esclusivo a favore dell'ente cui è stato preposto.

2. In particolare deve eseguire con assiduità e personalmente l'incarico ricevuto avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario, da lui stesso nominati valutata anche l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto d'interesse.

3. E' preclusa la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

4. Il direttore generale, qualora sia iscritto ad un albo professionale, è tenuto a comunicare all'Ordine competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 4 (Compenso)

1. Il corrispettivo previsto per l'esercizio delle funzioni direttoriali ammonta, per l'intera durata dell' incarico, a euro 119.818,40 (centodiciannovemilaottocentodiciotto. 40) annui al lordo di oneri e ritenute di legge, che il direttore - con la sottoscrizione del presente contratto - accetta, riconoscendo al predetto corrispettivo effetti totalmente remunerativi della prestazione

2. Il trattamento economico così determinato ha carattere di onnicomprensività ed in particolare comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di I fascia.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del bilancio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

5. Il compenso e' corrisposto in dodici quote mensili, autonome e posticipate, di pari ammontare.

Art. 5 (Integrazione del trattamento economico)

1. Il compenso di cui all'art. 4, comma 1, può essere integrato, nella misura massima del venti per cento dello stesso, da un'ulteriore quota sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta su indicazione delle Regioni.

2. Il riconoscimento della quota incentivante di cui al comma 1 viene effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. f), dell'Accordo allegato alla I legge della Regione Piemonte 6 ottobre 2014, n. 13.

3. L'onere finanziario relativo è a carico del bilancio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

Art.6 (Estinzione del rapporto contrattuale)

1. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione Piemonte, acquisita la valutazione sulla relazione gestionale dell'Istituto, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.
2. Quando ricorrano gravi motivi, o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale.
3. Il contratto e' altresì risolto nei seguenti casi:
 - a. assenza dall'ufficio o impedimento a svolgere le funzioni per un periodo superiore a centottanta giorni,
 - b. dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Accordo allegato alla legge della Regione Piemonte 6 ottobre 2014, n. 13,
 - c. sentenza, anche non definitiva, di annullamento dell'atto di nomina ovvero annullamento dell'atto medesimo da parte dell'amministrazione regionale, in via di autotutela,
 - d. riscontro della non corrispondenza al vero dei fatti esposti nelle dichiarazioni richieste, ai fini della nomina,
 - e. negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.
4. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico, nonché per mancata conferma o dimissioni.

Art. 7 (Clausole risolutive espresse)

1. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto nei seguenti casi:
 - a. accertata violazione degli obblighi previsti dal precedente art. 3,
 - b. mancato raggiungimento dell'equilibrio economico, in analogia a quanto previsto per i direttori generali delle Aziende sanitarie regionali dall'art. 52, comma 4, lett.d) della legge 27 dicembre 2002, n. 289; da accertarsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'intesa 23 marzo 2005 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311),
 - c. mancata riconduzione della gestione nei limiti assegnati d'intesa dalle Regioni,
 - d. adozione della deliberazione di non conferma dell'incarico a seguito della verifica di cui al precedente art. 1, comma 3.

Art 8 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia, si applicano le norme di cui agli articoli 2230 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili.
2. Foro competente è quello di Torino

Art. 9 (Norma transitoria)

1. Il presente contratto potrà essere modificato ed integrato a seguito di provvedimenti adottati dalla Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, in materia di ordinamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

Art. 10 (Spese di bollo e registrazione)

1. Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del direttore generale.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del bilancio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

Torino, lì

Il Presidente della Regione Piemonte
Dr. Sergio Chiamparino

Dr.

.....

.....

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del codice civile il dott.dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 del presente contratto.

Dott.

Firma